

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2913

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BITONCI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BISA, BONIARDI, CLAUDIO BORGHI, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLLA, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, GUSMEROLI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MOSCHIONI, PANIZZUT, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, VALLOTTO, ZANELLA, ZENNARO, ZORDAN

Modifica degli scaglioni e delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'introduzione di un'area esente da tassazione, nonché disposizioni in materia di assegno universale e servizi alla famiglia e delega al Governo per il riordino delle deduzioni e delle detrazioni fiscali

Presentata il 25 febbraio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di intervenire in maniera organica per una riforma del sistema tributario italiano richiede anche una preventiva analisi dei tanti irrisolti problemi di carattere sociale, economico e produttivo che tale sistema ha generato nel corso degli ultimi decenni.

Tra le criticità del nostro sistema tributario sono sicuramente da annoverare l'alto livello di tassazione, l'elevato carico fiscale e contributivo sul lavoro, la complessità delle regole e degli adempimenti tributari e, purtroppo, l'evasione fiscale che ne deriva. La recente crisi pandemica prodotta dal COVID-19, poi, ha non ha fatto altro

che acuire ancora di più le difficoltà e la complessità del rapporto tra il fisco e i contribuenti.

Nondimeno, negli ultimi anni il legislatore si è concentrato in particolare sul sistema della deduzioni e delle detrazioni, lasciando immutati sia la struttura sia i presupposti generali delle imposte sui redditi, regolate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al momento vi sono cinque scaglioni di reddito con le seguenti aliquote, stabilite dall'articolo 11 del testo unico: fino a 15.000 euro, 23 per cento; oltre 15.000 e fino a 28.000 euro, 27 per cento; oltre 28.000 e fino a 55.000 euro, 38 per cento; oltre 55.000 e fino a 75.000 euro, 41 per cento; oltre 75.000 euro, 43 per cento. La progressività dell'imposta è quindi garantita dalla presenza di un complesso sistema di detrazioni e di deduzioni, stratificatosi nel tempo e oggi in parte anacronistico. A tale sistema si aggiungono poi le addizionali regionali e comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini dichiarativi.

Occorre altresì tenere conto che da anni viene chiesto al legislatore un riordino delle esenzioni e dei regimi preferenziali al fine di alleggerire l'incidenza delle cosiddette « spese fiscali » o *tax expenditures* sul nostro sistema tributario. Infatti, sulla determinazione dell'imposta dovuta incide in misura significativa un variegato insieme di deduzioni e di detrazioni (diverse da quelle specifiche per tipologia di reddito e per carichi familiari) riconosciute a platee variabili di contribuenti a seconda del tipo e dell'ambito di applicazione, che si sono stratificate nel tempo con finalità tra loro molto diverse. Basti pensare che il Rapporto annuale del Ministero dell'economia e delle finanze sulle spese fiscali per l'anno 2020 ha censito, per la componente erariale, 602 voci a fronte delle 533 del Rapporto per l'anno 2019, in aumento a causa delle agevolazioni introdotte nel corso del secondo semestre del 2019 e del primo semestre del 2020, in particolare a seguito dell'emergenza sanitaria (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Di queste, 171 (il 28,4 per cento del totale delle spese fiscali erariali) riguardano esclusivamente l'IRPEF, comportando una riduzione di gettito pari a 39,4 miliardi di euro nel 2021 (il 57,8 per cento del totale). A queste si aggiungono ulteriori 63 voci – per un ammontare complessivo di 7,5 miliardi di euro nel 2021 (circa l'11 per cento del totale) – che riguardano, oltre all'IRPEF, l'imposta sul reddito delle società, l'imposta regionale sulle attività produttive e l'imposta municipale propria. Ne consegue che negli ultimi anni la tendenza è stata quella di un incremento del peso delle detrazioni piuttosto che di una loro riduzione.

In dieci anni l'ammontare totale annuo degli incentivi erogati attraverso detrazioni dall'IRPEF è triplicato, passando dai 2,6 miliardi di euro del 2008 agli oltre 8,4 miliardi di euro del 2018, causando nel decennio una perdita di gettito di circa 56 miliardi di euro.

Con la presente proposta di legge, quindi, si intende rimodulare le aliquote per scaglioni di reddito previste dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 introducendo tre aliquote *flat* e, contemporaneamente, procedere a un riordino della *tax expenditures* coordinato da un monitoraggio che consenta di individuare gli effetti fiscali per una corretta distribuzione negli scaglioni *flat*.

A completamento di tali disposizioni, si prevede l'istituzione di una *no tax area* comune per le diverse tipologie di reddito di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo, diretta a esentare integralmente dal prelievo fiscale la quota di reddito necessaria per i bisogni primari della persona e del suo nucleo familiare, aumentando la soglia della *no tax area* attuale ed escludendo l'applicazione di deduzioni e detrazioni.

Giova ricordare, infine, che anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR), approvato dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio 2021, indica la riforma del sistema tributario tra le componenti necessarie per la realizzazione delle misure del PNRR. In risposta a quanto suggerito dal Consiglio europeo si intende quindi procedere a una revisione della tassazione per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, prevedendo la semplificazione delle dichiarazioni dei redditi tassabili.

La riforma dell'IRPEF, secondo quanto emerge anche dal PNRR, è pertanto auspicabile anche per una necessaria riduzione delle aliquote effettive sui redditi di lavoro, dipendente e autonomo, in particolare per i contribuenti con reddito basso e medio-basso, in modo da aumentare il tasso di occupazione, ridurre il lavoro sommerso e incentivare l'occupazione delle donne e dei giovani.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, ridefinisce le aliquote per scaglioni di reddito: fino a 10.000 euro, 0 per cento (*no tax area*); oltre 10.000 euro e fino a

35.000 euro, 15 per cento; oltre 35.000 euro e fino a 80.000 euro, 25 per cento; oltre 80.000 euro e fino a 150.000 euro, 35 per cento; oltre 150.000 euro, 40 per cento. L'articolo 2 introduce criteri per l'accesso ai benefici finanziati mediante il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, basati sul nuovo sistema di aliquote introdotto dalle disposizioni di cui all'articolo 1 nonché sul numero di figli a carico. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle deduzioni e delle detrazioni fiscali, prevedendo il monitoraggio dei loro effetti fiscali al fine di garantirne la corretta distribuzione tra i diversi scaglioni di reddito, nonché l'introduzione di un'area esente da tassazione per le diverse tipologie di reddito da lavoro dipendente, da pensione o da lavoro autonomo, e la semplificazione e la revisione delle micro-agevolazioni attualmente in vigore. L'articolo 4 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scaglioni e di aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* fino a 10.000 euro, 0 per cento;

b) oltre 10.000 euro e fino a 35.000 euro, 15 per cento;

c) oltre 35.000 euro e fino a 80.000 euro, 25 per cento;

d) oltre 80.000 euro e fino a 150.000 euro, 35 per cento;

e) oltre 150.000 euro, 40 per cento ».

Art. 2.

(Fondo assegno universale e servizi alla famiglia)

1. Le risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

a) per i redditi oltre 10.000 euro e fino a 35.000 euro:

1) 250 euro mensili per un figlio a carico;

2) 400 euro mensili per due figli a carico;

3) 500 euro mensili per tre figli a carico;

b) per i redditi oltre 35.000 euro e fino a 80.000 euro:

1) 150 euro mensili per un figlio a carico;

2) 250 euro mensili per due figli a carico;

3) 300 euro mensili per tre figli a carico;

c) per i redditi oltre 80.000 euro e fino a 150.000 euro:

1) 50 euro mensili per un figlio a carico;

2) 100 euro mensili per due figli a carico;

3) 150 euro mensili per tre figli a carico.

2. Gli importi di cui al comma 1, lettere *a)*, numero 3), *b)*, numero 3), e *c)*, numero 3), sono incrementati di ulteriori 50 euro mensili per ogni figlio successivo al terzo.

Art. 3.

(Delega al Governo per il riordino delle deduzioni e delle detrazioni fiscali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, di quelli di cui agli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione, uno o più decreti legislativi per il riordino delle deduzioni e delle detrazioni fiscali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino del sistema delle spese fiscali, intendendosi per spesa fiscale qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, con la previsione di un effettivo monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni adottate, al fine di garantire la corretta distribuzione degli effetti tra i diversi scaglioni di reddito;

b) introduzione di un'area esente da tassazione, applicabile ai diversi tipi di reddito di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo, prevedendo l'esenzione totale della quota di reddito necessaria per i bisogni primari della persona e del suo nucleo familiare, comunque non inferiore a 10.000 euro annui per ciascun soggetto passivo di imposta, alla quale non si applicano le deduzioni e le detrazioni;

c) semplificazione e revisione delle micro-agevolazioni in vigore;

d) revisione e riclassificazione delle agevolazioni fiscali esistenti che si sovrappongono con altre misure agevolative di natura non tributaria.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 4.790 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di parte corrente di competenza e di cassa iscritti, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali » nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



18PDL0131930